



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6
Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it
Tel.06-41582731-32

Roma, 16 novembre 2016

Prot. n. RU/ 25476

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

e, p.c: Alla Regione siciliana
Assessorato delle infrastrutture e mobilità
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Articolo 126bis – Sentenza Corte di Cassazione, VI Sez. civile, 16 settembre 2016, n 18174.

Obbligatorietà della costituzione in giudizio.

Si fa seguito alle precedenti circolari in materia per trasmettere la recentissima sentenza della Corte di Cassazione VI Sez. civile, 16 settembre 2016, n. 18174 con la quale la stessa Corte ribadisce i principi già espressi con la sentenza S.U. n. 3936/2012 e cioè che “... *l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice della strada, che deve recare indicazione della decurtazione*”.

Da ciò discende che la asserita mancanza della comunicazione da parte dell'Anagrafe non incide sulla efficacia e validità della decurtazione stessa atteso che “... *la comunicazione della variazione del punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimento, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di contestazione .. ed è espressione del principio di trasparenza della attività amministrativa*”.

La detta sentenza prende altresì atto della circolare n. 11490 del 08.05.2013, che consente l'iscrizione ai corsi di recupero punti pur in assenza della citata comunicazione inviata dall'Anagrafe.

Si ribadisce pertanto l'importanza di produrre in giudizio copia dei verbali e relative notifiche (e non delle sole stampe dell'Anagrafe) al fine di dimostrare la conoscenza delle decurtazioni.

Le argomentazioni contenute nelle dette sentenze nonché la produzione in giudizio dei verbali di accertamento dovrebbero depotenziare definitivamente le censure relative alla asserita mancata

comunicazione dell'Anagrafe, con conseguente non conoscenza delle decurtazioni, ed alla impossibilità di frequentare i corsi.

Verrebbe altresì meno la ricorrente censura relativa alla mancata conoscenza/notifica dei verbali di accertamento.

Ciò premesso, si è purtroppo constatato che, in alcuni casi, l'Amministrazione non si è costituita ed è stata quindi dichiarata contumace.

Conseguentemente non sono state confutate le argomentazioni di parte ricorrente circa, ad esempio, la mancata notifica dei verbali e la mancanza delle comunicazioni di decurtazioni, che hanno comportato l'accoglimento del ricorso e la condanna alle spese.

Tale comportamento non è assolutamente ammissibile.

La costituzione in giudizio è obbligatoria sia per difendere i propri provvedimenti, sia per evitare condanne alle spese e quindi all'erario, sia infine per ragioni di immagine dell'Amministrazione.

Pertanto gli Uffici interessati debbono, in ogni caso, costituirsi in giudizio nei termini di legge, contrastare nelle memorie le pretese di parte ricorrente e depositare tutta la documentazione del caso.

Peraltro si evidenzia che la mancata costituzione in giudizio comporta l'impossibilità di proporre in appello le censure che si sarebbero dovute avanzare in primo grado.

Si ritiene utile inviare le istruzioni operative fornite dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano per le controversie tipo quelle in esame, nelle quali l'Amministrazione si costituisce direttamente in giudizio.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)

SB/

Dirigente: Dott. Silvio Brucoli
Referente: Dott.ssa Flora Falena
Tel.06-41582731-32